



“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”

Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031
Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5verona.edu.it



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(DELIBERATO IN DATA 11 APRILE 2019)

Articolo 1 – RIFERIMENTI E CITAZIONI NORMATIVE

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art.1 c. 129 della Legge 107/2015, ha una durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di composizione previste dalla Legge medesima.

- Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti).

- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti*
- 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:*
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;*
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;*
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.*
- 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:*
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.*
- 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il*

comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui a/l'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede a/l'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». -

Articolo 2 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell'Istituto Comprensivo n. 5 "Santa Lucia" di Verona costituito con decreto prot. 3847/U del 20 dicembre 2018, in considerazione della votazione del Collegio Docenti del 12 novembre 2018 e della delibera n.4 del Consiglio di Istituto dell'11 dicembre 2018 e della nota prot. 2863 dell'11 dicembre 2018 dell'USR Veneto - Direzione Generale.

Il presente documento disciplina la nomina, la revoca, la durata in carica dei componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato di Valutazione è composto da:

- Il dirigente scolastico pro- tempore con funzioni di Presidente
- Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto.
- Due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
- Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici.

Non sono previsti membri supplenti. La funzione di segretario verrà espletata da un docente membro del comitato.

Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con soggetti da valutare
- b) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena.

Articolo 5 - STRUTTURA INTERNA DEL COMITATO

Presidente del Comitato: il Dirigente Scolastico pro-tempore

Segretario: un docente individuato dal Presidente.

Il Presidente:

- cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, preparazione del materiale, ecc.);
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali,...);
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato.
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario

- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato
- procede alla raccolta di eventuali proposte, da parte dei docenti, inerenti i criteri già deliberati e ne dà comunicazione ai componenti del comitato

Il segretario redige sintetico verbale delle riunioni del Comitato.

Articolo 6 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO

Il Collegio Docenti elegge nel suo seno due componenti del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno il terzo docente, e i due genitori. In ogni caso le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. Qualsiasi motivazione che renda uno dei componenti non più in possesso dei requisiti necessari comporta la decadenza dello stesso dal Comitato di Valutazione.

Articolo 7 – COMPITI DEL COMITATO

Al Comitato sono attribuiti i compiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994 come sostituito dall'art. 1 comma 129 L. 107/2015

Articolo 8 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.

I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motivata al Presidente.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati e in carica (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994). Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone.

Articolo 9 – INCONTRI DEL COMITATO

La seduta è la riunione dei membri del Comitato che si svolge per una durata massima di due ore. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro otto giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.

Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio dell'incontro successivo rispetto all'incontro al quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale dell'incontro successivo.

Articolo 10 – PUBBLICITA' ATTI

Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico. Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ad ogni altro criterio adottato saranno opportunamente pubblicati (secondo i criteri di trasparenza e condivisione)

Articolo 11. COMPENSI

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Articolo 12. REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere oggetto di revisione all'inizio di ogni anno scolastico, al fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.